

Alcuni importanti chiarimenti in materia di messa in sicurezza permanente di matrici contaminate ex art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Un tema assai ricorrente, ultimamente, nell'ambito delle bonifiche dei siti inquinati, è sicuramente quello della messa in sicurezza permanente delle matrici contaminate, e - a cascata - della corretta applicazione dell'art. 240 comma 1 lett. o) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Come noto, la norma in parola prevede che per messa in sicurezza permanente debba intendersi "l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici."

Ora, come noto, sono numerosi i tentativi, da parte dei soggetti obbligati, di tentare di non realizzare opere di bonifica vera e propria, certamente assai onerose, andando a privilegiare la realizzazione di opere di messa in sicurezza permanente.

In argomento, tuttavia, sono emerse interpretazioni diverse della definizione normativa di MISP e dell'iter per la sua attuazione, alcune più aderenti al dettato normativo ed altre più estensive, che non paiono tuttavia essere dotate di adeguata copertura normativa.

Come si accennava, dal plesso normativo come qui di seguito richiamato, si evince che la MISP:

1) può essere selezionata, all'esito di un accurato processo di valutazione delle diverse opzioni di ripristino applicabili, solo qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive già in esercizio sul sito;

2) deve in ogni caso essere idonea a garantire l'isolamento, vale a dire la completa separazione sia orizzontale che verticale, della/e matrice/i ambientale/i contaminata/e (suolo, sottosuolo, materiali di riporto, acque sotterranee) dalle matrici limitrofe. Tale isolamento deve essere definitivo (quindi non temporaneo/provvisorio ma conclusivo e

destinato a durare nel tempo) ed idoneo a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

L'integrità e l'efficacia degli apprestamenti posti in essere secondo i suddetti criteri devono essere verificate sia in fase esecutiva che di *post-operam* tramite piani di monitoraggio e controllo e devono essere scelti per il sito utilizzi compatibili con le opere realizzate, prescrivendo all'occorrenza limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Rispetto ai principi sopra elencati, appare evidente che il Legislatore ha assegnato alla MISP, che si configura come un intervento di mero confinamento della contaminazione, un ruolo di sostanziale "*extrema ratio*", cui è possibile ricorrere solo una volta verificata la concreta impossibilità, in base ai criteri di cui al precedente punto 1), di optare per interventi di bonifica, che portino al reale ed effettivo risanamento dell'area contaminata.

Peraltro ulteriori indicazioni sulla messa in sicurezza permanente possono essere desunti da quanto previsto all'Allegato 3 al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in cui, in premessa "*si propone di illustrare i criteri generali da seguire sia nella selezione che nell'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza d'urgenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente...Sono presentate, quindi, le diverse opzioni da prendere in considerazione sia per pervenire ad un'effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione, sia per conseguire un'efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito, mediante la messa in sicurezza dello stesso qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, ovvero non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività produttive*".

Si legge ancora nell'Allegato 3 citato come tanto la MISP quanto la bonifica si sostanzino in "*interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attività produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici*" e che "*Gli interventi di messa in sicurezza...hanno carattere di definitività nei casi in cui, nei siti non interessati da attività produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili di cui al presente allegato (messa in sicurezza permanente)*".

Al contempo, l'Allegato tecnico prevede come sia la MISP che la bonifica richiedano una preliminare caratterizzazione accurata del sito da risanare e che entrambe mirano al raggiungimento di obiettivi progettuali "*determinati mediante analisi di rischio sito specifica*

condotta per il sito specifico secondo i criteri di cui all'allegato 1 e devono tener conto della specifica destinazione d'uso prevista", con l'obiettivo di "assicurare per ciascun sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".

Vi è da dire, alla luce di quanto sopra, che non vi è dubbio che il principio di definitività delle opere non possa che assumere carattere cogente.

In questo senso, per addivenire all'"isolamento" delle matrici contaminate, non solo occorre che il progetto di MISP preveda l'interruzione dei percorsi di esposizione attivi individuati nell'analisi di rischio sito-specifica ed associati a rischio non accettabile, in modo da impedire la migrazione dei contaminanti all'esterno dell'area oggetto d'intervento, ma che sia espressamente contemplato il completo marginamento su tutti i lati della matrice compromessa.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve rappresentarsi che i progetti di MISP che si basino su valutazioni di non trasportabilità della contaminazione o di altra natura, e/o che prevedano una separazione tra matrici incompleta, non idonea a garantire l'isolamento effettivo della/e matrice/i interessata/e, da attuarsi in aree ad accesso indiscriminato e destinate ad utilizzi diversificati, comprese attività ricreative e lavorative, non possano ritenersi ammissibili.

Analoghe conclusioni devono essere rassegnate, a parere di chi scrive, in merito ad interventi di isolamento che non rivestano il carattere di definitività e/o che non garantiscano un elevato livello di sicurezza.

Valentina Stéfutti

Pubblicato il 18 maggio 2021